

N. 33/2014 - 17.07.2014

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma

Presidenti Nazionali: FIGISC: MAURIZIO MICHELI - ANISA: STEFANO CANTARELLI

Segreteria Nazionale: telefono: 06-5866351 - fax 06-58331724

e-mail : figisc@confcommercio.it - anisa@confcommercio.it

sito internet: www.figisc.it

il presente numero si compone di 9 pagine

SOMMARIO DEL NUMERO 33

**ENI CONTESTA AI GESTORI
IL SUPERAMENTO DEL
PREZZO MASSIMO:
RISPONDONO FAIB, FEGICA E
FIGISC/ANISA**

[pagina 1]

**CONSUMI A GIUGNO:
ANCORA - 2,6 % SULLA RETE .
SUL PRIMO SEMESTRE 2008
- 22,2 % E MENO 3,8 MLD LITRI**

[pagina 4]

**CONCLUSO ACCORDO ESSO:
SI ROMPE IL MURO DEL DINIEGO
A NEGOZIARE**

[pagina 5]

**ANCORA DAI TRIBUNALI:
SENTENZA CONVALIDA GLI
ACCORDI INTERPROFESSIONALI
DEL 1997 E 1998 & ALTRO...**

[pagina 6]

**ENI CONTESTA AI GESTORI
IL SUPERAMENTO DEL
PREZZO MASSIMO:
RISPONDONO FAIB, FEGICA E
FIGISC/ANISA**

RACCOMANDATA A.R.

anticipata via posta elettronica

Roma, 14 luglio 2014

Prot. n. 96/2014

Egr. Ing. **Angelo FANELLI**

ENI S.p.A.

Direttore Generale Refining & Marketing

Via Laurentina, 449

00142 ROMA

e, p.c.

Egr. Prof. **Claudio DE VINCENTI**

Ministero sviluppo economico

Viceministro dello sviluppo economico

Via V. Veneto 33

00187 ROMA

Egr. Ing. **Gilberto DIALUCE**

Ministero dello sviluppo economico

Direttore Generale Direzione Energia

Oggetto: VOSTRE CONTESTAZIONI PER INADEM-
PIMENTO ACCORDO SINDACALE 27 LUGLIO 2005 PER
VIOLAZIONE DEL PREZZO MASSIMO. COMPORTAMEN-
TO ANTISINDACALE.

Egregio Direttore,

la Sua azienda è da tempo impe-
gnata nel diffuso invio delle contestazioni

in oggetto verso numerosi gestori di punti vendita a marchio ENI/AGIP, sia di rete ordinaria che di rete autostradale.

Ciò, malgrado la Sua azienda, come tutte le altre, sia ampiamente a conoscenza del fatto che le scriventi Federazioni, all'interno delle funzioni di rappresentanza e delle prerogative che la legge assegna loro, abbiano formalmente annunciato una serie di iniziative sindacali, anche pubblicamente ed a mezzo stampa (cfr. comunicato stampa del 17.7.2012), tra le quali LA SOSPENSIONE DEGLI ACCORDI COLLETTIVI PER LA PARTE RIGUARDANTE IL PREZZO MASSIMO DI RIVENDITA SUI CARBURANTI, ATTUATA A PARTIRE DAL GIORNO 23 LUGLIO 2012 E, AD OGGI, MAI REVOCATA.

Proprio il «pacchetto» di iniziative sindacali sopra citato portò prima alla convocazione del Ministero dello sviluppo economico (cfr. comunicazione MISE prot. 0014861 del 19.7.2012 vs FAIB, FEGICA, FIGISC/ANISA, ASSOPETROLI, GRANDI RETI ed UNIONE PETROLIFERA) per il giorno 24 luglio successivo e poi alla sottoscrizione del VERBALE D'INCONTRO IN DATA 27.7.2012.

Tale Verbale, sottoscritto ed accettato da Unione Petrolifera anche per conto della Sua azienda, conteneva in premessa la chiara ed esplicita sollecitazione del Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio De Vincenti, attualmente Viceministro del medesimo Dicastero, che ci legge per opportuna conoscenza, a «ASSICURARE, ALL'INTERNO DELLO STESSO MARCHIO, AL GESTORE CONDIZIONI EQUE E NON DISCRIMINATORIE PER COMPETERE NEL MERCATO DI RIFERIMENTO», così come previsto dalle leggi, «AD ASSICURARE LA SALVAGUARDIA DEL MARGINE DEL GESTORE» e a riaprire «AL PIÙ PRESTO LE TRATTATIVE SUGLI "ACCORDI DI COLORE" AZIENDALI TRA LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E LE SINGOLE COMPAGNIE PETROLIFERE DI CUI ALLA LEGGE 57/2001 SIA PER LA RETE AUTOSTRADALE CHE PER LA RETE ORDINARIA».

Di seguito, il Verbale ministeriale precisa che «L'INVITO È STATO ACCOLTO DALLE PARTI E L'UNIONE PETROLIFERA MANIFESTA L'IMPEGNO AL-

LA RIAPERTURA DEI TAVOLI GIÀ DALLA PROSSIMA SETTIMANA».

Tenuto conto di questi e degli altri impegni contenuti nel Verbale d'Incontro, le scriventi Federazioni hanno sospeso esclusivamente lo sciopero già proclamato per i giorni 4 e 5 agosto 2012, confermando ed attuando tutte le altre iniziative in precedenza programmate, ivi compresa quella relativa alla SOSPENSIONE DEGLI ACCORDI COLLETTIVI PER LA PARTE RIGUARDANTE IL PREZZO MASSIMO DI RIVENDITA SUI CARBURANTI.

Non ci sarà bisogno di ricordare più nel dettaglio, che le medesime scriventi sono state costrette ad evidenziare, da subito (cfr. comunicazione FAIB, FEGICA, FIGISC/ANISA prot. 5240.11/2012 del 17.9.2012 vs Ministero sviluppo economico) e in seguito in numerosissime altre circostanze, che nessuno degli impegni sinteticamente sopra ricordati è stato soddisfatto.



Oltre tutto, volendo considerare la posizione specifica della Sua azienda, le scriventi Federazioni hanno dovuto assumere l'iniziativa di chiedere (cfr. comunicazione FAIB, FEGICA, FIGISC/ANISA prot. 14/2014 del 25.2.2014 vs Ministero sviluppo economico ed ENI S.p.A.) ed ottenere dal medesimo Ministero dello sviluppo economico (cfr. comunicazione MISE prot. 0003988 del 27.2.2014 vs FAIB, FEGICA, FIGISC/ANISA) l'avvio della procedura per la media-

zione delle vertenze collettive, ai sensi del D. Lgs. 32/1998, tuttora in corso.

Ciò premesso, risulta sufficientemente chiara la fondatezza sia delle ragioni profonde per le quali è stata assunta l'iniziativa sindacale oggetto della presente comunicazione, sia della sua ripetuta conferma durante tutto questo periodo, fino all'attualità.

Mentre, al contrario, appare del tutto ingiustificato che sia proprio ENI ad avanzare contestazioni verso i gestori, fondandole paradossalmente persino sul contenuto di accordi oggetto delle violazioni sistematicamente denunciate.

Circa poi la legittimità dell'azione delle scriventi, preme sottolineare che le intese sulla definizione del prezzo massimo di vendita traggono appunto la loro legittimità dal comma 3, dell'art. 19, della legge 57/2001, il quale rimanda agli accordi collettivi fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel Regolamento (CE) n.330/2010, vale a dire il prezzo di cessione, il prezzo raccomandato e proprio il prezzo massimo.

Ne consegue che il «*prezzo massimo*» è a tutti gli effetti uno degli elementi soggetto *ex lege* alla contrattazione collettiva sindacale e che le scriventi Federazioni hanno deciso di sospenderne temporaneamente l'efficacia sia quale tangibile quanto invero contenuta iniziativa di protesta, sia quale strumento necessario a tentare di riequilibrare - seppure del tutto parzialmente - i comportamenti e le violazioni riscontrate da parte aziendale che stanno producendo effetti prolungati nel tempo ed ormai persino drammatici per le imprese di gestione.

Il fatto che, tutto quanto ciò premesso, ENI insista nell'inviare le suddette comunicazioni di contestazione ai gestori in violazione di un accordo che prevede per tale violazione, in ultima analisi, la rescissione del contratto di affidamento del punto ven-

dita, contenendo in altre parole tali comunicazioni la minaccia credibile di un danno futuro tanto massimamente grave - come è quello della perdita della propria attività - quanto ingiusto, tutto questo si traduce in una pressione davvero deplorabile, che, oltre al resto, contiene i profili di un evidente comportamento antisindacale.

Alla luce di quanto sopra illustrato, le scriventi Federazioni - CONFERMANDO RAGIONI, TERMINI E LEGITTIMITÀ DELL'INIZIATIVA SINDACALE DI SOSPENSIONE DEGLI ACCORDI COLLETTIVI PER LA PARTE RIGUARDANTE IL PREZZO MASSIMO DI RIVENDITA SUI CARBURANTI SIA PER LA RETE ORDINARIA CHE PER QUELLA AUTOSTRADALE - intendono, con la presente, riscontrare e contestare motivatamente, in nome e per conto dei gestori ad esse associate, le contestazioni già inviate o future, oltreché diffidare formalmente l'azienda ad interrompere i comportamenti sopra esposti e denunciati.

Con la riserva che, ove tali comportamenti dovessero perdurare, le medesime scriventi adotteranno tutte le iniziative volte a tutelare, anche in sede legale, i propri diritti eventualmente violati.

Distinti saluti.

FAIB CONFESERCENTI
FEGICA CISL
FIGISC/ANISA CONFCOMMERIO



**CONSUMI A GIUGNO:
ANCORA - 2,6 % SULLA RETE .
SUL PRIMO SEMESTRE 2008
- 22,2 % E MENO 3,8 MLD LITRI**

I dati provvisori sui consumi del mese di giugno – pubblicati qualche giorno fa dal Ministero – rilevano una diminuzione rispetto al giugno 2013 della somma di benzina e gasolio, pari ad un -1,71 % e di circa 58 milioni di litri.

Nel confronto tra rete ed extrarete, la prima perde quasi 60 milioni di litri e 2,57 punti percentuali, mentre l'extrarete marca un modesto segno positivo, con oltre 2 milioni di litri in più, pari ad un +0,22 %.

I consumi di benzina sono complessivamente in diminuzione di oltre 29 milioni di litri [2,81 punti percentuali in meno]: volumi che derivano da una perdita in rete di circa 40 milioni di litri e 4,48 punti percentuali e da un guadagno in extrarete di quasi 11 milioni di litri e di 7,08 punti percentuali in più, volumi che rientrano in rete nelle pompe bianche e/o nella GDO.

Negativo è anche il segno dei consumi di gasolio – oltre 28 milioni di litri in meno del giugno 2013, pari ad un -1,22 % - in entrambi i canali: in extrarete oltre 8 milioni di litri in meno e -0,93 punti percentuali, e in rete, con un -1,39 % e oltre 20 milioni di litri in perdita dello stesso mese del 2013.

Sostanzialmente immutati dal giugno del 2013 i consumi di gpl, che costituiscono nel mese il 6,37 % della somma dei consumi di gpl, benzina e gasolio, contro una quota del 65,16 % per il gasolio e del 28,47 % per la benzina.

Sui sei mesi da gennaio a giugno, il 2014 rispetto al 2013 marca un segno negativo rispetto al pareggio con oltre 165 milioni di litri in meno e -0,84 punti percentuali. L'extrarete si porta a casa quasi 137 milioni di litri in più e + 2,25 punti percentuali, mentre la rete

perde ancora quasi 302 milioni di litri ed un 2,23 %.

**CONSUMI GENNAIO-GIUGNO E VARIAZIONI
% - MILIARDI DI LITRI**

Prodotti	2013	2014	Var. %
Rete	5,074	4,886	-3,71%
Extra	0,836	0,918	+9,83%
Benzina	5,910	5,804	-1,79%
Rete	8,454	8,341	-1,34%
Extra	5,237	5,291	+1,04%
Gasolio	13,691	13,632	-0,43%
Rete	13,529	13,227	-2,23%
Extra	6,072	6,209	+2,25%
Totale	19,601	19,436	-0,84%
Gpl	1,344	1,391	+3,52%

I consumi di benzina arretrano in sei mesi di quasi 106 milioni di litri e di -1,79 punti percentuali: come al solito, è la rete a perdere oltre 188 milioni di litri ed il -3,71 %, invece l'extrarete per così dire «*spurio*» si porta a casa oltre 82 milioni di litri [+9,83 %].

Con segno rosso anche il gasolio, con oltre 59 milioni di litri in meno, pari al -0,43 %, il cui saldo è dato dal risultato di oltre 54 milioni di litri in più in extrarete [+1,04 %] e quasi 114 milioni di litri in meno in rete [-1,34 %].

In aumento i consumi di gpl, che nel periodo dei sei mesi segnano sullo stesso periodo del 2013 un incremento di oltre 47 milioni di litri e di 3,52 punti percentuali. Nel periodo considerato i consumi di gpl valgono il 6,68 % della somma dei consumi di tale prodotto più benzina e gasolio, il gasolio ha una quota del 65,45 % sul totale e la benzina del 27,87 %.

Nel confronto con i tempi antecedenti la crisi economica, e precisamente paragonando tra essi i dati del primo semestre 2008 e quelli del primo semestre 2014 i dati sono impressionanti:

le vendite totali sono crollate di 16,75 punti percentuali e di più di 3,911 miliardi di litri, con l'extrarete che perde poco più di 0,128 miliardi di litri e 2,03 punti percentuali e la rete che sprofonda del -22,24 % e poco meno di 3,783 miliardi di litri.



**CONSUMI GENNAIO-GIUGNO E VARIAZIONI %
- MILIARDI DI LITRI**

Prodotti	2008	2014	Var. %
Rete	7,136	4,886	-31,53%
Extra	0,446	0,918	+105,83%
Benzina	7,582	5,804	-23,45%
Rete	9,873	8,341	-15,52%
Extra	5,891	5,291	-10,19%
Gasolio	15,764	13,632	-13,52%
Rete	17,009	13,227	-22,24%
Extra	6,337	6,209	-2,02%
Totale	23,346	19,436	-16,75%
Gpl	0,893	1,391	+55,77%

Il declino della benzina pesa per -23,46 punti percentuali e quasi 1,779 miliardi di litri dal primo semestre 2008 al primo semestre 2014: in extrarete le vendite sono aumentate di oltre 0,472 miliardi di litri e del +105,64 %, mentre la rete collassa di oltre 2,250 miliardi di litri e di 31,53 punti percentuali.

Segno fortemente negativo anche per il gasolio, con 13,53 punti percentuali in meno e quasi -2,133 miliardi di litri. Nel dettaglio, l'extrarete perde poco più di 0,600 miliardi di litri ed il 10,18 %, ma la rete smotta di quasi 1,533 miliardi di litri e di un -15,52 %.

Unico segno positivo ragguardevole si registra per i consumi di gpl che crescono di un +55,80 % e di oltre 0,498 miliardi di litri, ma l'incremento di tali consumi equivale solo al 12,7 % dei consumi di benzina e gasolio perduti.

CONCLUSO ACCORDO ESSO: SI ROMPE IL MURO DEL DINIEGO A NEGOZIARE

Comunicato congiunto del 17.07.2014

**CONCLUSO CON ESSO IL RINNOVO
DELL'ACCORDO COLLETTIVO PER I
GESTORI DI RETE ORDINARIA.
INFRANTO IL MURO FINORA
GRANITICO DEL RIFIUTO A
NEGOZIARE OPPOSTO DA ANNI
DAI PETROLIERI.**

È stato finalmente sottoscritto nella serata del 16 luglio, l'Accordo collettivo aziendale con la ESSO ITALIANA SRL, che detta le condizioni economico-normative che regolano la relazione tra l'azienda multinazionale storicamente considerata *leader* delle compagnie petrolifere «private» in Italia ed i gestori della rete ordinaria di marchio.

Si tratta di una Intesa che fissa una durata fino alla fine del 2015 e va a rinnovare ed integrare gli accordi precedentemente scaduti.

L'Accordo concluso con Esso - si legge in nota congiunta diffusa dalle Organizzazioni di categoria FAIB, FEGICA e FIGISC - assume una importanza che ha una portata generale che va ben oltre il merito delle questioni direttamente trattate, pure particolarmente significative.

Prima di tutto - prosegue la nota - restituisce all'intero settore la dimostrazione tangibile che, anche in condizioni di mercato tanto difficili e degradate, è possibile giungere

tra le parti ad una sintesi positiva e condivisa, rimanendo attentamente nell'alveo del solco tracciato dalla normativa speciale di settore ed in particolare del D. Lgs. 32/1998 e delle leggi 57/2001 e 27/2012.

Non appare per niente secondario evidenziare, a questo specifico proposito, che l'Accordo faccia, in premessa, esplicito richiamo proprio a tali riferimenti normativi e rescinda, in conclusione, tutte le intese eventualmente concluse individualmente con singoli gestori, sostituite dalle condizioni negoziate in sede collettiva.



Per altro verso, l'Intesa con Esso attesta che, seppure con un Accordo che sul piano puramente economico può a giusta ragione essere definito «di solidarietà» - non apprezzando di certo come sarebbe stato necessario gli ulteriori oneri e criticità con cui anche i gestori a marchio Esso sono stati costretti a misurarsi in questi anni - è assolutamente possibile e compatibile con le attuali condizioni di mercato, ed a maggiore ragione in prospettiva, rispettare ed apprezzare il ruolo e l'attività svolta dal gestore sia sul piano economico che su quello professionale.

Segno evidente che se c'è la volontà, con i gestori le intese si possono trovare.

Si è infranto in questo modo - conclude la nota congiunta - quel muro di intransigenza e di chiusura preconcepita e strumentale che, fino ad oggi, aveva di fatto caratterizzato il

comportamento sostanzialmente dell'intera industria petrolifera.

Un fatto, questo, che è auspicabile produca immediatamente il giusto spirito emulativo nelle altre aziende, necessario a restituire progressivamente quel grado di serenità e collaborazione nei rapporti all'interno del settore, unico capace di consentire di affrontare, riformare e risolvere le questioni strutturali nelle quali tutti i soggetti sono costretti attualmente ad agire.

IL TESTO DELL'ACCORDO - CHE NON VIENE PUBBLICATO PER LE NOTE PROCEDURE DI RISERVA-TENZA COMMERCIALE - È DISPONIBILE PER I SOLI GESTORI ESSO PRESSO LE SEDI TERRITORIALI DELLA FIGISC CONFCOMMERCIO



**ANCORA DAI TRIBUNALI:
SENTENZA CONVALIDA GLI
ACCORDI INTERPROFESSIONALI
DEL 1997 E 1998 & ALTRO...**

Dopo il caso della «sentenza di Massa» [si veda, nel dettaglio, FIGISC ANISA NEWS N. 28 del 9 giugno 2014], altre due notizie con esito favorevole per il gestore - e, quindi, costituenti precedenti importanti -, pervengono dai tribunali che sono chiamati a giudicare del contenzioso tra imprese di gestione e proprietari degli impianti.

CASO 1 –

MANCATA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO ALLA PRIMA SCADENZA.

Il tribunale viene adito dalla proprietà dell'impianto che non intende concedere la rinnovazione del contratto al gestore alla scadenza dei primi sei anni, intima la riconsegna al gestore stesso [che non riconsegna nulla!] ed esige la penale di contratto per la supposta indebita occupazione senza titolo dell'impianto.

Si pronuncia il Giudice a favore del gestore con questi argomenti: *«É di lapalissiana evidenza che la società ricorrente [ossia il proprietario dell'impianto] non ha proposto domanda di rilascio fondata su contestazioni di inadempimento del convenuto [ossia il gestore]».*

E siccome il contenzioso verte *«sull'applicabilità o meno della proroga prevista dalla legge....il D.Lgs n. 32/1998 all'art. 1, comma 6°, nel prevedere che i contratti fra società e gestore debbano avere la durata di anni 6 rinvia espressamente all'accordo interprofessionale sottoscritto il 29.7.1997 fra le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, mentre il comma 10° dello stesso art. 1 prevede la nullità di diritto di ogni pattuizione contraria e che le clausole ivi previste, siano di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti».*

L'accordo professionale citato, e ritenuto dal Giudice *«valido, vigente ed efficace, prevede espressamente all'art. 2 la durata in anni 6 del contratto con la previsione del rinnovo automatico per un periodo di uguale durata.... Serve rilevare che il giudice amministrativo (Consiglio di Stato Sez. VI[^] 20.7.2001 n. 4053) ha ritenuto il predetto accordo legittimo, operativo ed efficace».*

Specifica ancora il Giudice che *«la "ratio" della norma relativa all'automatico rinnovo del contratto alla prima scadenza, deve essere ravvisata nell'assicurare una minima stabilità al gestore dell'impianto di carbu-*

rante il quale, trae dalla sua attività, e con grande ed intuibile sacrificio, il sostentamento per sé e per la propria famiglia».



Specifico ancora il Giudice che *«la "ratio" della norma relativa all'automatico rinnovo del contratto alla prima scadenza, deve essere ravvisata nell'assicurare una minima stabilità al gestore dell'impianto di carburante il quale, trae dalla sua attività, e con grande ed intuibile sacrificio, il sostentamento per sé e per la propria famiglia».*

Esito della causa ed effetti del pronunciamento del Giudice: proroga del contratto al gestore per altri sei anni con spese legali a carico della proprietà che era ricorsa in giudizio.

CASO 2 – RISOLUZIONE CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA PER ATTIVITÀ NON OIL PER MANCATO PAGAMENTO CANONI.

Il tribunale viene adito dal gestore perché la compagnia [nel caso, ENI] vuole risolvere il contratto d'affitto d'azienda del bar per mancato pagamento dei canoni, pur avendo applicato valori locativi superiori ai limiti previsti dagli accordi interprofessionali.

Intanto il Giudice stabilisce che – malgrado l'azienda voglia sostenere l'esclusiva competenza del foro di Roma – la competenza territoriale del tribunale cui il ge-

store si è rivolto basta ed avanza: «*discendendo la relazione commerciale inter partes dal contratto di comodato delle attrezzature per la somministrazione dei carburanti e dal contratto di affitto di azienda costituito da un complesso di beni organizzati per il servizio di vendita al pubblico di prodotti e ristorazione....*» ne deduce che si applica il rito proprio delle locazioni che stabilisce «*il criterio di competenza territoriale inderogabile per le controversie in materia di locazione di immobili urbani, comodato e affitto di azienda....*» nella località in cui si trova insediato il bene o l'azienda oggetto della locazione.

Sempre in tema di competenza si pronuncia il Giudice respingendo la tesi aziendale che «*i contratti da cui devono farsi discendere le obbligazioni dedotte in giudizio siano da individuarsi nel contratto della affiliazione commerciale e nel contratto di somministrazione di carburante - inidonei a radicare la competenza del Tribunale - piuttosto che nel contratto di affitto di azienda e nel contratto di comodato*» perché, invece, «*il contratto di comodato e il contratto di fornitura di carburante realizzano una operazione negoziale unitaria, risultante dal collegamento inscindibile di più negozi che vengono stipulati in vista del perseguimento di uno scopo unitario... siffatto collegamento si crea tra la concessione in godimento gratuito dell'impianto di distribuzione da parte della compagnia.....e l'obbligo da parte del comodatario di acquistare e distribuire al pubblico esclusivamente il carburante fornito dalla compagnia..... Non va poi dimenticato che il collegamento tra i predetti contratti è altresì espressamente previsto dall'art. 6 bis D.lgs. 32/1998*».

Sul merito della vertenza, il Giudice sviluppa il seguente ragionamento: «*a fronte della concessione in godimento dei beni nonché dell'inserimento nella rete di vendita, l'affittuario-affiliato può essere assoggettato ad un corposo nucleo di obblighi contrattuali che potrebbero rivelarsi "squilibrati", se paragonati agli obblighi che nello stesso rapporto vengono assunti dal con-*

cedente [ossia la compagnia]... Questa tipologia di contratti è idonea pertanto in astratto a porre il gestore in posizione di "dipendenza economica" rispetto al concedente-affiliante é applicabile l'art. 9 L. n.192/98 che deve ritenersi abbia portata generale, ossia non limitata ai soli contratti "di subfornitura", in quanto asprezione del principio di buona fede e correttezza contrattuale e perciò finalizzata alla individuazione dei limiti che l'ordinamento pone nei contratti di impresa a tutela di quella parte contrattuale che si trovi, rispetto all'altra, in posizione di dipendenza economica».



Sostiene pertanto il Giudice che risolvere il contratto di affitto d'azienda da parte della compagnia integra un «*comportamento abusivo perché posto in essere da una parte contrattuale in posizione dominante rilevante e idoneo a compromettere la economicità della gestione della azienda, senza attenersi a canoni di buona fede e correttezza contrattuale, ex art. 9 Legge n.192/98*».

Facendo espresso ed ampio riferimento all'accordo interprofessionale del 23 luglio 1998, il Giudice ritiene che «*....è evidente che un siffatto sistema di canone per la maggior parte determinato a misura fissa, risulta particolarmente gravoso per il gestore.... è evidente infatti che la clausola risolutiva espressa è stata attivata sulla base di un apprezzamento della morosità parametrato a canoni superiori a quelli dovuti ex lege e pertanto....il credito sulla*

base del quale la compagnia ha intimato la risoluzione verrebbe messo in discussione così come la legittimità della intimata risoluzione».

E conclude che *«l'interruzione delle relazioni commerciali per il tramite della attivazione della clausola risolutiva espressa... a fronte di una morosità per canoni pattuiti e pretesi in misura superiore a quella prevista dagli accordi interprofessionali, oltre ad essere caratterizzata da fumus di illegittimità, non pare assistita dalla instaurazione di un effettivo contraddittorio sulla verifica della compatibilità del suddetto canone con le potenzialità del gestore e la redditività dell'impianto oggetto di affitto di azienda [ossia è in via generale illegittima e per di più ingiusta – una mera pretesa – in quanto non giustificata dalla verifica delle compatibilità economiche].*

Come va a finire? Il tribunale inibisce alla compagnia *«sia l'interruzione delle relazioni commerciali instaurate con il gestore in forza del contratto di affiliazione commerciale e di affitto di ramo d'azienda, sia l'applicazione, in forza del predetto contratto, di canoni superiori alla misura massima percentuale indicata per singoli scaglioni di fatturato e singole categorie merceologiche, nella tabella allegata all'accordo interprofessionale del 23.07.1998»* con piena vittoria, anche di spese legali, del gestore.

